

### COMUNE DI CALAMONACI

## (Provincia di Agrigento)

Codice Ente 0006-084

DELIBERAZIONE N. 9 in data: 30.06,2022

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.E.F. 2022/2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 -

L'anno duemilaventidue addi trenta del mese di giugno alle ore 18.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - INGA VINCENZO	l <sub>3</sub>	8 - GUDDEMI GIUSEPPE	[3	
2 - SORTINO MARIA ROSARIA	P	9 -COLLETTI GIUSEPPINA	P	
3 - PERRICONE CALOGERO	Р	10 - SARULLO VINCENZO	[3	
4 - GALLO FRANCESCA	P			
5 - GIORDANO GABRIELLA	Р			
6 - LA BARBERA LILLA	Λ			
7 - DIONISIO ROBERTO	Р			

Totale presenti 9
Totale assenti 1

Assiste il Vice Segretario Comunale Sig. **Dott. Pellegrino Quartararo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. INGA VINCENZO assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nomina serutatori i Consiglieri : Colletti Giuseppina - Gallo Francesca.



SETTORE - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI

#### PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del P.E.F. 2022/2025 e delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato Dott. Pellegrino Quartararo

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINAZIARIA

Il Responsabile dei servizi finanziari Dott. Pellegrina Quartararo Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente proposta avente ad oggetto "Approvazione Piano Economico Finanziario 2022/2025 e delle Tariffe Tari 2022", attestando di non trovarsi in situazioni nemmeno potenziali di conflitto di interessi, né in condizioni e/o rapporti che implicano l'obbligo di astensione, ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nell'istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (LU.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

**CONSIDERATO** che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la LU.C. per le componenti IMU e TASI;

**PRESO ATTO** che pur prevedendo l'abrogazione della LU.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI ENVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021" e successive integrazioni:

VISTO, in particolare, l'Allegato A che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato claborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale:

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

**VERIFICATO** che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999; sulla base della deroga di cui al comma 652:

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

**VERIFICATO** che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

**DATO** altresì atto che ai sensi dell'art. 4.6 della deliberazione n. 363/2021/RIF/r... "In attuazione dell'art. 2, comma 17, della legge 481/1995, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi..."

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compita dell'ente territorialmente competente (ETC);

Vista la determinazione della S.R.R. Ato 11 del 25.05.2022 n. 11 con la quale veniva Validato il P.E.F. 2022-2025 per la determinazione della Tari 2022

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

**TENUTO CONTO** che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sci) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, <u>sono</u> indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale:

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà

tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- e) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. I, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- e) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

**VERIFICATO** che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022-2025, da parte dell'Ente Territorialmente Competente;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2022 sono quelle riportare nell'allegato "A" al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo:

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inscrimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre:

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico:

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2021 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2022;

**RICHIAMATI** l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO altresì il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b. del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale:

#### PROPONE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, come indicati in premessa nel dettaglio;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il P.E.F. 2022-2025 e le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2022,
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
- di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
dott. Quartararo Pellogrino



# Comune di Calamonaci Organo di Revisione Economico Finanziaria Revisore Unico dei Conti

Feet in 3066 Del 22.06-2022

Santa Venerina, 21,06,2022

Parere n. 4

Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione Economica Finanziaria su Approvazione PEF 2022 – 2025 e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.

Il sottoscritto Sorbello Rosario, Revisore Unico dei Conti del Comune di Calamonaci, in data 17.06.2022 riceve, tramite mail, da parte dell'Ufficio Ragioneria del Comune di Calamonaci, nuova proposta rettificata nell'oggetto ed annessa documentazione necessaria per esprimere il parere di cui in oggetto.

L'organo di revisione preso atto della documentazione ricevuta ed in particular modo:

#### VISTI:

- le deliberazioni ARERA in materia della tariffa TARI secondo il metodo MTR, con particolare riguardo alla deliberazione n. 443/2019 e 363/2021;
- la vigente normativa in materia tributaria con particolare riguardo alla TARI;

#### VERIFICATA:

- la correttezza formale e sostanziale della documentazione facente parte integrale e sostanziale del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025;
- la coerenza delle previsioni del Piano economico finanziario TARI 2022-2025 con i dati contabili di entrata e di spesa;
- l'attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità della spesa;
- il rispetto/della procedura definita da ARERA per l'adozione del Piano Economico Finanziario -TARI 2022-2025;

#### DATO ATTO:

- che in data 26/05/2022 ed in data 17/06/2022 è pervenuta, a codesto organo di revisione economico finanziaria del Comune di Calamonaci (AG) la documentazione inerente al Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025 con richiesta di validazione;
- che la documentazione trasmessa è composta da:
- Allegato MTR Metodo tariffario Integrato di gestione dei rifiuti;
- · Allegato PEF del comune di Calamonaci per l'anno 2022-2025;
- Allegato dichiarazione di veridicità firmata dal Legale Rappresentante del Comune di Calamonaci di data 17.05.2022;
- · Allegato Relazione di accompagnamento al PEF TARI 2022-2025;
- Parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Interessato;
- · Parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario.
- che, ove necessario, dovramo essere effettuati gli adeguamenti degli stanziamenti di bilancio (corrente/prossimo) occorrenti per tener conto delle nuove entrate ed uscite derivanti dalla nuova tariffazione e dal nuovo piano siccome approvato.

Tutto ciò premesso, verificato e considerato, il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Calamonaci (AG) esprime, limitatamente alle proprie competenze PARERE FAVOREVOLE relativamente all'Approvazione PEF 2022 – 2025 e delle Tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022 con trasmissione urgente al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigeme, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Il Revisore Unico dei Conti Datt. Rosario Sorbello

	Descrizione	Numero denunce   Metri q		Metri qu	uadrati   Impo		rto dovato	
-	PLACE ATTAIN	Totali	Perzieli	Total:	Parzhalh	lotal-	Parziali	
:-2022	ARIF-A UKUNARIA	650		57075.561		128.265.30		
	com r. 1 oppozpanti		322		25079.00		39,531,68	
	conin il 2 occupanti		127		.3724.00		29.432.12	
	con r. 3 occupanti		95		8926.00		25.123.35	
	con n 4 occupanti		/8 [		/588.56		26,477,29	
	cen n. 5 occupanti		1 17 1		1889 001	i	6 882 70	
i	con n. >=6 occupant:		1 11		70.00	i	438.76	
1 2022	TARIFFA CEDIMARIA RIFTUTI SPECIA I	3	i i	192.00	i	131,43		
	cer n. 1 occupanti		1 1		192 00]		131 43	
1-2022	TARGEFA ORDENARIA-Non Residenti	139	1	.2585.00	i	19.870.84		
i	cor n. 1 occupanti		20		1999,001	i	1,716,90	
i	con n. 2 occupanti		119	i	10586.00]	93	17, 150, 94	
101 2022	Musei, biblioteche, scuole, associazioni	. 2	i	1/7.00	i	242,16		
	Esposizioni, autosalori	2	i i	585 00	i	513, 101		
	Esposizioni, autosalori-RCFIUTI SPECIALI		į i	100.30	i i	74.911		
	Case di cura e ripose, caserna	1	i .	250.00]	i	525,67		
	Barche, studi professiona i ed istituti	6	İ	435,00	i	508,16		
	con n. 0 occupant:		1 7	1	385,00		449,75	
i	comm. 1 occupant."		1	1	50.00	1	58,41	
109-2022	Banche, studi professionali ed istituti FIFIUTI	2	İ	110,00	ĺ	104,83		
	Banchy, studi professiona i ed istituti-kon Resil		1	48.00]	1	39.26		
[110-2022]	Negozi appigliant, calzature, libreria.	3	į .	145,001	i	319,51		
	Negozi abdigliani, dalzature, librariakon Kesi	- 1	1	26.00	1	40,101		
	Edicola, farmacia, tabacceio, olumilicem	3	1	111,00	1	330.26		
	Attività antig. tipo botted.: falegn. 1	1	ĺ .	150,00]	1	306,13		
	Attività artig. tipo bolung.: [alegn., i-RIFIUII]	:	į ·	200.00	1	331,97		
	Attivité artig. tipo botteg.: [alogn   i Nom Res]		Î ·	21.00	1	30.00]		
	Attività antigiana i di produzione beni		1	30,001	1	63.93		
	Ristoranti, trattoria, osterie, pizzemio	2	1	390.00[	i	3.592,35		
	Bar, daffe, pastionenta	3	1	285,001	1	2.028.62		
	Superment, panele pasta, maccil. Salumi	4	1	215 00]	1	1.067,74		
	Suprement, panele pasta, macell., sulumi RICHTI	:	İ	20.00	1	325,98		
	Superment, pame o pasta, nace I., salunt-Non Res		1	34.00[	1	[18.20]		
	Ontofrutta, pescherne, fiori e plante p		1	47 00	1	261,77		
	MASA77TN1	1.3		494.00]	1	183,04		
	com n. O occupanti		1 11	i	441,00		156,78	
i	comin. 1 occupanti		1 2	1	43,001	i	16.26	
122-2022	MAGAZZINI-kon Residenti	2	1	77,00	1	20.38		
					1			
1 - 0 - 4	LI PROGRESSIVI	845	1	73783,55	!	158,393,63		
			1					



## COMUNE DI CALAMONACI

Cod Annol		Descrizione				Importo	Uso
1 1 2022	TARIFFA ORDIN	JARTA				1,820976	DOM.
					N.oct	. Tariffa	Coeff.
1 1	Tariffa per n	otro quadrato	0,323980	1	1	98,900000	0,00
		-	0,380140	- 1	2	178,030000	0,00
1 1			0,431980	- 1	3	227,480000	0,00
			0,466530	1	4	236,710000	0,00
1 1			0,479490	- 1	5	356,0500001	0,00
1			0,475170	i	6	405,5000001	0,00

(E)

Il Responsabile 2 store Finanziario (Dott. F. riarano)

## COMUNE DI CALAMONACI

Cod Anno	Descrizione	Importo	Uso
E01 2022	Musei, biblioteche, scuole, associazioni,	1,368150	N.D.
02 2022	Campeggi, distributori carburanti, impiant	1,518140	N.D.
03 2022	Stabilimenti balmeari	1,325400	N.D.
04 2022	Esposizioni, autosaloni	0,908150	N.D.
05 2022	Alberghi con ristorante	2,767180	N.D.
06 2022	Alberghi senza ristorante	1,839940	N.D.
07 2022	Case di cura e riposo, caserma	2,102660	N.D.
08 2022	Uffici, agenzie	2,163580	N.D.
	Banche, studi professionali ed istituti di	1,168150	N.D.
	Negozi abbigliam., calzature, libreria, cal	2,203570	N.D.
11 2022	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,975370	N.D.
	Attività artig. Lipo botteg.: falegn., idr	2,040850	N.D.
	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,474460	N.D.
	Attività industriali con capannoni di prod	1,745400	N.D.
	Attività artigianali di produzione beni sp	2,030850	N.D.
	Ristoranti, trattorie, ostorie, pizzerie,	9,978770	N,D,
17 2022	Bar, caffè, pasticceria	7,655200	N.D.
18 2022	Supermer., pane e pasta, macell., salumi e	4,966200	N.D.
	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,406190	N.D.
	Ortofrutta, pescherie, fiori e pianto, piz		N.D.
21 2022	Discoteche, night club	3,202630	N.D.
	MAGAZZINI	0,370150	
!			



### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL P.E.F. 2022/2025 E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) DA APPLICARE PER L'ANNO 2022 -

#### IL PRESIDENTE

Incarica II Dott. Quartararo di dare lettura della proposta allegata

Interviene il Consigliere Sarullo chiede maggiori informazioni sull'utilizzo delle borse lavoro per la gestione dello smaltimento dei rifiuti, ribadendo che gli stessi operatori non hanno assicurata dignità sia economica che in termini di garanzia sulla tutela della salute;

**Prende la parola il Consigliere Guddemi** ribadendo le stesse problematiche sottolineando che l'utilizzo delle borse lavoro va gestito con appositi strumenti;

Il Responsabile dell'ufficio della ragioneria Dott. Pellegrino Quartararo risponde a chiarimento che le borse di lavoro sono utilizzate previa copertura INAIL, e svolgono mansioni marginali e che l'utilizzo delle stesse è stato determinato dalla necessità di coprire in parte la carenza di personale a seguito delle dimissioni di un dipendente della SRR – ATO 11.

#### II CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 6 (Inga, Sortino, Perricone, Gallo, Giordano, Dionisio)
Astenuti n. 3 (Colletti, Guddemi,, Sarullo)

#### DELIBERA

di approvare la proposta allegata

Letto, approvato e sottoscritto:	
	IL PRESIDENTE
	INGA VINCENZO
	1 Straff
	- They
IL CONSIGLIERE ANZIANO	
SORTINO Maria Rosaria	H MCE SECRETARIO CAMANA
per Rose Sto	IL VICE SEGRETARIO COMUNALI DOTT. PELLEGRINO QUARTARAR
Mentone Dro	INTELLEGISTING CARTARAK
100	
<u> </u>	
	,
AT	TESTATO DI PUBBLICAZIONE
Pubblicato all'Albo pretorio per 1	5 giorni consecutivi dal //- 0 ½-2012 al 26. 0½-2012
(art. 11 L.R. 44/91)	
0000000000000000000000000000000000000	
Lì	
	IL MESSO COMUNALE
	RUBBINO CALOGERO
	/ /
	M
	- [
☐ Divenuto esecutivo il	trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
□ Divendio esecutivo ii	trascorsi to giotti dana puodicazione
□ Atto di immodiata accessi	one ( Art. 17/16 L.D. 44/01)
☐ Atto di immediata esecuzi	one ( Art. 12/16 L.R. 44/91);
. 115	
Addi	
Addi	
Addi	
Addi	ILVICE SEGRETAMO COMUNALI
Addi	ILVICE SEGRETARIO COMUNALI DOTT. PELLEGRINO QUARTARARO
Addi	ILVICE SEGRETATIO COMUNALI DOTT. PELLECRINO QUARTARARO